

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia ☐ Originale ☐

CATEGORIA _____ CLASSE _____

Settore Politiche Sociali

DETERMINAZIONE n. 11 del 01.02.2011

OGGETTO: Servizio di estensione dell'Assistenza Domiciliare Sociale per Disabili (ADSD) per l'anno 2012. Determinazione a contrarre.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladodici il giorno primo del mese di febbraio alle ore 10,30 ;

Visto

= la Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 dell'11.9.2009 con cui è stata rideterminata la struttura organizzativa dell'Ente istituendo l'8° Settore Politiche Sociali e individuando il sottoscritto come la figura apicale;

= il Decreto del Sindaco prot. n. 19302 del 30.12.2011 con cui al sottoscritto è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa per il Settore Politiche Sociali dal 01.01.2012 al 31.12.2012;

= il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

= il Decreto del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 (pubblicato nella G.U. n. 304 del 31.12.2011) che ha differito al 31.3.2012 il termine per approvare il bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012;

adotta la seguente determinazione

Premesso

= che l'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

= che l'art. 125, comma 11, del suddetto D. Lgs. dispone che "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

= che l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

= che l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - così come sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191 - dispone che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101";

e forniture al di sotto degli importi previsti dai commi 8 e 11 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 devono essere preceduti da un Avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune per almeno 10 giorni; b) agli affidamenti devono partecipare tutte le ditte in possesso dei requisiti previsti dalla legge per i relativi interventi e/o servizi la cui aggiudicazione deve avvenire secondo il criterio stabilito dall'art. 82 del D. Lgs. 163/2006, vale a dire secondo il criterio del prezzo più basso; c) quanto previsto ai suddetti punti a) e b) non trova attuazione in caso di accertata e comprovata urgenza di provvedere, come previamente attestato dal Responsabile del servizio interessato;

= che il D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328" all'art. 4 stabilisce che i Comuni ai fini delle aggiudicazioni non devono procedere all'affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso, specificando al successivo art. 6 che i Comuni nell'affidamento della gestione dei servizi utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato

= che tra le finalità che il Comune persegue vi è quella stabilita dall'art. 1 della Legge 8.11.2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e di promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

= che la suddetta finalità si concretizza anche nel servizio di assistenza domiciliare che questo Comune già offre a n. 5 persone disabili per 19 ore settimanali complessive, in quanto queste persone erano in lista di attesa del servizio che viene fornito dall'Ambito N5 con il Piano Sociale di zona;

= che la spesa per la realizzazione del servizio per il 2012 in via presuntiva ammonta a complessivi € 10.200,00 IVA compresa, stimata sulla base del costo del servizio per l'anno 2011;

Visto

l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria che recita:

"1. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato."

Vista

la nota del Responsabile del Settore Finanziario del 30.01.2012 prot. n. 1482 con cui è stato comunicato che a seguito del monitoraggio del Patto di Stabilità Interno al 31.12.2011 è risultato il mancato rispetto da parte del Comune degli obiettivi programmati per l'anno 2011 e che tra le sanzioni previste vi è l'impossibilità per l'Ente inadempiente di impegnare le spese correnti in misura superiore alla media degli impegni dell'ultimo triennio;

Considerato

che lo stesso Responsabile ha comunicato che, trovandosi l'Ente anche in esercizio provvisorio, è possibile procedere agli impegni di spesa in dodicesimi con distinti atti gestionali da emanarsi a cadenza mensile;

che il servizio comporterà una spesa complessiva per l'anno 2012 di € 10.200,00 che in dodicesimi corrispondono a € 850,00 mensili e che tale importo è inferiore sia ai dodicesimi della media degli impegni del cap. 1365 dell'ultimo triennio (che è di € 6.317,22), sia ai dodicesimi del Capitolo del P.E.G. 2011(che è di € 5.500,00) così come risulta dalle dotazioni a seguito dell'assestamento di bilancio;

Ritenuto

di provvedere alla fornitura del servizio suddetto con una procedura in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e in deroga agli indirizzi della Deliberazione di G.C. n. 128 del 01.10.2008, in quanto: i) non è possibile affidare interventi e servizi sociali con il metodo del massimo ribasso, come stabilito dal D.P.C.M. 30 marzo 2001; ii) ricorre l'urgenza di provvedere in merito per garantire la continuità del servizio già fornito nello scorso anno e per 5 persone disabili che dal mese di ottobre del 2012 già usufruiscono del servizio;

Tanto premesso

DETERMINA

per i motivi sopra indicati,

di avviare la procedura di affidamento diretto del servizio di Assistenza Domiciliare Sociale per Disabili (A.S.S.D.) per il 2012 per il perseguimento della finalità di garantire l'assistenza domiciliare a 5 persone disabili per complessive 19 ore settimanali a condizioni che questi utenti, essendo inseriti nella lista di attesa di un servizio del Piano Sociale di Zona, non appena ricorreranno le condizioni per lo scorrimento della graduatoria comunale, dovranno essere inseriti tra gli utenti del " servizio di Ambito " con costi a carico di quest'ultimo;

di rinviare ad un proprio successivo atto gestionale l'impegno della spesa di € 10.200,00, Iva inclusa, necessaria alla realizzazione dell'intervento, al capitolo 1365 del redigendo P.E.G. 2012;

di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma privata con l'accettazione e la sottoscrizione della Determinazione di affidamento da parte del fornitore del servizio.

IL RESPONSABILE dell'8° SETTORE

Dott. Ferdinando Davasso

Visto di regolarità contabile

(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.
e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)

Li

16/2/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme

24/02/2012

IL RESPONSABILE dell'8° SETTORE

Dott. Ferdinando Davasso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 20-02-2012 Registro pubblicazioni 122

IL MESSO COMUNALE